

## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MODALITA' DA REMOTO

### Art. 1 – Ambito di applicazione

1. In situazioni di motivata difficoltà o impossibilità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione con la tradizionale modalità “in presenza”, il Presidente ha la facoltà di convocare il Consiglio di Amministrazione in modalità “da remoto”.
2. La motivazione dello svolgimento della riunione in modalità “da remoto” deve essere esplicitata dal Presidente nella convocazione del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 2 - Modalità di gestione delle sedute da remoto

1. Per esigenze tecnico-informatiche nel caso di seduta telematica, di norma, tutti i componenti, compreso il Segretario ed il Direttore, dovranno essere collegati in videoconferenza, a meno che non risulti tecnicamente possibile una modalità mista in parte telematica ed in parte in presenza.
2. Il luogo in cui si tiene la seduta è convenzionalmente stabilito presso la sede del Consorzio ed è rappresentato dalla piattaforma telematica utilizzata che rappresenta la sala virtuale di riunione.
3. Il Presidente, i Consiglieri, il Segretario ed il Direttore e gli eventuali ulteriori soggetti che devono intervenire (Revisore, funzionari, ecc.) si collegano alla piattaforma telematica utilizzando postazioni di lavoro in propria dotazione o messe a disposizione dal Consorzio e con le modalità che saranno rese note contestualmente all'avviso di convocazione.
4. Il sistema adottato deve consentire:
  - l'identificazione degli intervenuti;
  - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consente ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
  - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
  - lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Segretario consortile.
5. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale.
6. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti.
7. La manifestazione del voto avviene in modo palese, ove necessario, per appello nominale, eseguito dal Segretario Consortile.
8. Il Servizio Informatico provvederà agli adempimenti e adeguamenti tecnologici finalizzati a rendere possibile la modalità telematica di svolgimento delle sedute, utilizzando specifiche piattaforme informatiche.

### Art. 3 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.